

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'articolo 14 -comma 1- del decreto legge del 6 dicembre 2011, n 201, convertito con modificazioni dalla legge del 22 Dicembre 2011, n 214, ha istituito, dall' 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
- L'art. 14 -comma 46- della norma sovramenzionata ha stabilito, con decorrenza dall'01/01/2013, la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Considerato che, a seguito di tale disposizione di legge, è stata avviata la procedura per la determinazione ed applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Preso atto delle novità introdotte in merito dalla legge n 124 del 28 ottobre 2013, con la quale è stato convertito il decreto legge 102/2013 ed in particolare dall'art. 5, comma 4 quater, di seguito integralmente riportato:

“4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo e' assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.“;

Ritenuto, in base alla facoltà concessa di cui alla norma sopracitata, di poter proporre al Consiglio Comunale di confermare il regime di prelievo in vigore nel decorso esercizio.

Ad unanimità

DELIBERA

1) Di proporre al Consiglio Comunale:

- di avvalersi della possibilità di cui all'art. 5, comma 4 quater, del D.L. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013 di determinare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011: “I costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno”

- di confermare, per l'anno 2013, il regolamento per l'applicazione della TARSU approvato con atto consiliare n. 67 del 30/10/1991 e successive s.m.i. e le tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani in vigore nell'anno 2012

2) Di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.